



GIUNTA REGIONALE

7 AGO. 2015

Seduta del

Deliberazione N.

677

L'anno il giorno del mese di

7 AGO. 2015

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig.

LUCIANO D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

1.	DI MATTEO .	6.	PAOLUCCI
2.	LOLLI ASSENTE	7.	PEPE
3.	MAZZOCCA	8.	SCLOCCO
4.		9.	
5.		10.	

Svolge le funzioni di Segretario Ernesto Grippo

OGGETTO

Programmazione sociale regionale. Definizione Ambiti Territoriali Socio-Sanitari. Atto di indirizzo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L. 08-11-2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art. 3. *Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali* stabilisce:

"1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;omissis";

CONSIDERATO che la Legge su richiamata all'art 8. *Funzioni delle regioni* prevede che:

"Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419...omissis...

“Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) *determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge...omissis...”*

VISTA la L.R. 27/03/1998, n. 22 “Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale – Piano Sociale Regionale 1998/2000” che all’Art. 4 *Piano sociale regionale* prevede che:

- “1. Il Piano sociale regionale, di durata triennale, è lo strumento di governo del sistema dei servizi e degli interventi di assistenza sociale, mediante il quale la Regione stabilisce le priorità di intervento per il periodo di riferimento ed individua le responsabilità e le collaborazioni istituzionali e sociali necessarie per realizzare un sistema organico dei servizi sociali.*
- 2. La Regione uniforma la propria attività normativa e amministrativa alle previsioni del Piano sociale, oltre che la propria azione di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti degli enti locali e delle aziende unità sanitarie locali.*
- 3. Il Piano sociale definisce, in particolare:*
 - a) gli ambiti territoriali per la gestione unitaria dei servizi sociali, con la promozione di forme di cooperazione tra i comuni interessati;*
 - b) le condizioni per il governo del sistema locale dei servizi, con particolare riferimento ai Piani di zona di cui al successivo articolo 6;*
 - c) gli indirizzi e i criteri per l'approvazione degli standard strutturali, organizzativi e funzionali dei servizi e delle strutture;*
 - d) gli indirizzi e i criteri generali per la formazione e l'aggiornamento del personale;*
 - e) le modalità di verifica dell'andamento dei servizi e della qualità degli interventi. omissis...”;*

VISTO il Piano Sociale Regionale 2011/2013, approvato dal Consiglio Regionale con Verbale n. 75/1 del 25.03.2011, pubblicato sul BURA n. 20 Speciale del 30.03.2011;

VISTO, altresì, il Verbale del Consiglio Regionale n. 161/11 del 01.10.2013 “Proroga delle norme in materia di programmazione locale, delle norme del PSR 2011/2013”, con il quale, nelle more dell'approvazione del successivo Piano Sociale Regionale, è stata disposta la proroga del Piano Sociale Regionale 2011/2013;

VISTE le DD.GG.RR. n. 622 del 30.09.2014 e n. 681 del 21.10.2014 con le quali è stata ridefinita la macrostruttura della Giunta Regionale;

RICHIAMATA la DGR n. 679/P del 21.10.2014 recante: “Disposizioni transitorie per la gestione dei Piani di Zona dei servizi sociali per l'anno 2015”, nelle more dell'approvazione della programmazione sociale regionale 2016/2018;

VISTA la Delibera consiliare n.47/2 del 24.10.2006 che ha dato seguito a quanto disposto con la Legge Regionale 9.11.2005 n. 33 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) e alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo) - 3° Provvedimento di variazione” ed in particolare l'art. 1 comma 93 (che così recita: *Il Consiglio regionale, con apposito provvedimento da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta e sentita la Conferenza Permanente Regione-Enti Locali di cui alla L.R. n. 21/1996, provvede alla verifica generale dell'attuale articolazione degli Ambiti Territoriali Sociali per la gestione unitaria ed integrata del Sistema Locale dei Servizi Sociali a rete.*);

CONSIDERATO che l'art.1 comma 93 della Legge Regionale n. 33/2005 ha esaurito i suoi effetti;

VISTA la L.R.10.03.2008, n. 5 *Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010* che prevede che il numero totale di Distretti viene portato a n. 25 su tutto il territorio regionale;

DATO ATTO che nell'Allegato 1 della Legge Regionale n. 5/ 2008 viene riportata la nuova configurazione dei Distretti, con l'indicazione dei Comuni (e la relativa popolazione) costituenti i singoli Distretti;

DATO ATTO altresì, che la Legge Regionale n.5/2008 stabilisce che entro il 31 dicembre 2008, la Regione ridefinisce l'articolazione degli Ambiti Territoriali Sociali per raggiungere la identificazione territoriale con i distretti (ciascun distretto deve essere coincidente con uno o più ambiti sociali e ciascun ambito sociale non deve afferire a più di un distretto);

CONSIDERATO che la Legge Regionale n.5/ 2008 al punto 5.6. "*L'integrazione socio-sanitaria*" stabilisce che il percorso di cambiamento del sistema dei servizi per l'integrazione sociosanitaria è caratterizzato da alcuni passaggi cruciali:

1. articolazione in Distretti delle Unità Sanitarie Locali ed individuazione territoriale degli stessi secondo i criteri previsti dall'articolo 3-quater del decreto legislativo n. 502/1992, da far coincidere, di norma, con gli Ambiti territoriali sociali.
2. Tale indicazione è stata già avviata con la L.R. n. 6/2007 che stabilisce: *Riduzione del numero di distretti dagli attuali 73 previsti dal PSR (di cui 44 attivati) a 24. Contestuale ridefinizione degli ambiti sociali (attualmente 35) per raggiungere la perfetta coincidenza con i distretti.*
3. adeguamento normativo regionale del modello organizzativo del Distretto, quale centro unitario di prestazioni e servizi ed ambito elettivo per perseguire l'integrazione sociosanitaria. La realizzazione del Punto Unico di Accesso rappresenta una modalità coerente di attivazione dei percorsi previsti, per affrontare i bisogni di salute, sociali e sanitari espressi in modo unitario ed integrato;

VISTA la L.R. 9 gennaio 2013, n. 1 avente ad oggetto "*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 143, (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni. Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni, Fusioni), disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese*", che all'art. 2 comma 4 prevede che le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, relativamente alle funzioni del sociale e dei rifiuti, sono demandate alla legislazione regionale di settore;

VISTO Il Decreto Interministeriale del 7 maggio 2014 Fondo Nazionale per la non autosufficienza - Riparto 2014 registrato alla Corte dei Conti il 7 agosto 2014 al foglio 3261 che all'art. 4 stabilisce che le Regioni si impegnano a definire ambiti omogenei di programmazione e esercizio delle funzioni sociali e sanitarie;

VISTE le risultanze della riunione svoltasi in data 03.08.2015 presso la sala Gialla della sede della Regione Abruzzo, viale Bovio, 425 Pescara, alla presenza dell'Assessore alle Politiche Sociali, del Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, del Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, del Dirigente del Servizio Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance Locale - Competitività Territoriale, del Dirigente del Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario;

DATO ATTO che in data 7 agosto 2015 si è tenuta la riunione con i componenti della Cabina di Regia per il Piano Sociale Regionale 2016/2018, costituita con Determinazione Dirigenziale n. DPF014/27/2015 in attuazione della DGR n. 179/2015;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra premesso, la definizione dei nuovi Ambiti Territoriali Sociali deve essere prevista nel redigendo Piano sociale regionale 2016/2018 ai sensi dell'art.4 Legge Regionale 22/98;

ATTESA la necessità di fornire nel redigendo Piano Sociale Regionale il seguente indirizzo per la definizione degli Ambiti Territoriali Sociali :

1. gli Ambiti Territoriali Sociali devono essere coincidenti nel numero e nell'estensione con i Distretti sanitari esistenti sul territorio;
2. nel Piano Sociale Regionale sarà prevista l'individuazione di Aree di Bisogno per la gestione associata dei servizi, salvaguardando, comunque, l'unitarietà del processo di programmazione unitaria del processo a livello di Ambito Sociale;
3. nella ripartizione dei fondi regionali e di derivazione nazionale agli enti locali si dovrà tenere conto in via prioritaria dell'adempimento di quanto previsto ai punti 1 e 2 suesposti;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

DOPO puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente,

a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui richiamati:

di fornire il seguente indirizzo per la definizione dei nuovi Ambiti Territoriali Socio-Sanitari:

1. gli Ambiti Territoriali Sociali devono essere coincidenti nel numero e nell'estensione con i Distretti sanitari esistenti sul territorio;
2. nel Piano Sociale Regionale sarà prevista l'individuazione di Aree di Bisogno per la gestione associata dei servizi, salvaguardando, comunque, l'unitarietà del processo di programmazione unitaria del processo a livello di Ambito Sociale;
3. nella ripartizione dei fondi regionali e di derivazione nazionale agli enti locali si dovrà tenere conto in via prioritaria dell'adempimento di quanto previsto ai punti 1 e 2 suesposti;
4. di incaricare il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare e il Dirigente del Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario degli adempimenti connessi all'attuazione del presente atto.

Dipartimento per la Salute e il Welfare:

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: **SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO**

UFFICIO:

L'Estensore

Dott.ssa Adriana Pasquini


(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

vacante

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Tamara Agostini


(firma)

Il Direttore Regionale

Dott. Angelo Muraglia


(firma)

I Componenti la Giunta

Dott.ssa Marinella Sciocco


(firma)


Dott. Silvio Paolucci



Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

(firma)



Il Presidente della Giunta

Dott. Luciano D'Alfonso
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

28 AGO 2015

L'Aquila, li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Verifica Atti Presidente e della Giunta
Regionale, (firma)

